

Appunti sui delitti contro l'ambiente: l'inquinamento ambientale e la giurisprudenza in merito

Ecosistema e biodiversità: concetti

Quale *preciso* significato attribuire, agli effetti della legge penale, ai termini “ecosistema” e “biodiversità”?

Il DM 7/12/2016 (dell'allora Ministero dell'ambiente, oggi della transizione ecologica) definisce, all'art. 4, l'ecosistema un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microrganismi e dal loro ambiente non vivente, le quali, grazie alla loro interazione, costituiscono un'unità funzionale, mentre la biodiversità la variabilità degli organismi viventi di tutti i regni, inclusi, tra l'altro, quelli terrestre, marino ed altri ecosistemi acquatici, nonché i complessi ecologici dei quali essi fanno parte, fra cui la diversità all'interno di ogni specie, fra le specie e degli ecosistemi (v. pure, nell'ottica della regola interpretativa del *significato originario*, la L. n. 124/1994, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”). In particolare, la storia geologica, biogeografica e culturale dell'Italia, nonché la sua posizione centrale nel Mediterraneo (uno dei 33 hotspot di biodiversità a livello mondiale), hanno determinato le condizioni per lo sviluppo di un patrimonio di specie fra i più significativi a livello europeo sia per il numero totale, sia per l'alto tasso di endemismo: rispetto al totale di specie presenti in Europa, in Italia si contano oltre il 30% di specie animali e quasi il 50% di quelle vegetali, il tutto su una superficie di circa 1/30 di quella del continente (www.minambiente.it).

Dal canto suo, la giurisprudenza ha avuto modo di spiegare che il depauperamento della fauna in una determinata zona, con una drastica eliminazione degli esemplari ivi esistenti, implica una compromissione/deterioramento dell'ecosistema, da intendersi, in assenza di specifica definizione, quale equilibrata interazione fra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito (Cass. pen., Sez. III, n. 18934/2017), ovvero, secondo la definizione di Cass. pen., Sez. III, n. 3147/1993, quale ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale e animale, ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente.

Infine, va notato che la precisazione, rispetto alla biodiversità, “anche agraria”, tende a prevenire possibili questioni circa interpretazioni analogiche.

Elemento soggettivo

Quanto al profilo dell'elemento psicologico, si tratta di reato a dolo generico, per la cui punibilità è richiesta la volontà di “abusare” del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, motivo per cui il reato è punibile anche a titolo di dolo eventuale (Cass. pen., Sez. III, n. 26007/2019: “non può dubitarsi che anche la ... E. s.r.l., società cui era stata affidata la

gestione dell'impianto di depurazione oggetto di sequestro, fosse titolare di una posizione di garanzia, e che pertanto la stessa, in persona del suo legale rappresentante, ... fosse consapevole della situazione di criticità connessa alla gestione dell'impianto sin dal momento in cui aveva avuto affidato in gestione il servizio, donde il tentativo di escludere una propria responsabilità appare ... privo di qualsiasi pregio, attesa la punibilità del delitto in esame anche a titolo di dolo eventuale, avendo quindi proseguito la E. la gestione dell'impianto in condizioni di irregolarità pur consapevole di tali condizioni e, quindi, accettando consapevolmente il rischio del verificarsi dell'evento costituito dall'inquinamento ambientale conseguente alla prosecuzione delle attività").

Consumazione

Ai fini della configurabilità del reato, non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno: ne discende che le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un *post factum* non punibile, ma integrano invece singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale (Cass. pen., Sez. III, n. 15596/2020; Cass. pen., Sez. III, n. 15865/2017).

Ripristino dello stato dei luoghi

Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, il Giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'art. 197 c.p. (persone giuridiche). Al ripristino dello stato dei luoghi si applicano le disposizioni di cui al Titolo II della Parte sesta del D. Lgs. n. 152/2006, in materia di ripristino ambientale (art. 452 *duodecies* c.p.).

Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che è abnorme il provvedimento con cui il PM, nel corso delle indagini preliminari, ordini all'indagato la "messa in sicurezza nonché la totale rimozione dei rifiuti", che, in sostanza, equivale ad un ordine di bonifica e/o ripristino dello stato dei luoghi, in quanto – come si ricava dagli artt. 256, co. 3, D. Lgs. cit. e 452 *duodecies* c.p., il potere di imporre detti obblighi spetta al Giudice e soltanto in sede di sentenza di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (Cass. pen., Sez. III, n. 32365/2017).

Concorso di reati

In caso di concorso fra le contravvenzioni previste dagli artt. 7 e 8 D. Lgs. n. 4/2012 – che puniscono, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le condotte lesive dell'ambiente marino e quelle di pesca illegale, e il delitto previsto dall'art. 452 *bis* c.p., trova applicazione quest'ultima disposizione che incrimina la compromissione o il deterioramento, significativi e misurabili, di uno dei profili del bene ambiente (Cass. pen., Sez. III, n. 9079/2020: fattispecie relativa alla pesca di corallo rosso in assenza di titolo abilitativo e con modalità vietate).

Al contrario, il reato di cui all'art. 426 c.p., che punisce chiunque cagioni una frana, concorre formalmente con il delitto di inquinamento ambientale, non rilevando (come detto) il richiamo alla definizione di inquinamento ambientale contenuta nell'art. 5, co. 1, lett. *i-ter*), D. Lgs. n. 152/2006: ciò che rileva è che quale conseguenza di un'attività abusiva si abbia un deterioramento, significativo e misurabile, del suolo o del sottosuolo, o una compromissione, del pari significativa e misurabile, dell'area interessata dall'attività abusiva (Cass. pen., Sez. I, n. 35636/2019: nella specie, la Cassazione ha ritenuto che ciò si fosse verificato in un caso in cui l'attività svolta aveva determinato l'insacco di una frana di consistenti dimensioni, coinvolgendo la relativa massa una vasta area).

Infine, il delitto di inquinamento ambientale presenta un applicativo più ampio della contravvenzione di cui all'art. 256 D. Lgs. n. 152/2006, venendo in rilievo profili diversi ed ulteriori, tali da escludere la sovrapposibilità tra le due figure criminose.